«Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri,

perché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione



UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA – LAVORO E SOCIETA'
Dal Lavoro in Carcere alla Giustizia Riparativa – 21 ottobre 2026

Per introdurci al tema del Carcere in modo sintetico ho pensato di procedere ponendoci delle domande? La prima.

Quando e perché nasce il moderno penitenziario?

Carcere e Pena detentiva

Il carcere moderno si afferma tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, quando la reclusione diventa la principale forma di sanzione penale. Nonostante esista un consenso sull'epoca della sua nascita, diverse sono le interpretazioni delle cause che hanno determinato l'affermazione del carcere, da cui si riconoscono tre modelli interpretativi:

- **Modello idealista:** il carcere è il risultato di un processo storico di umanizzazione della pena, favorito dal progresso culturale e scientifico e dall'evoluzione della sensibilità sociale.
- **Modello strutturalista:** collega l'evoluzione delle pene alle condizioni economiche e ai rapporti di produzione. Le forme della punizione riflettono quindi le esigenze dell'economia e della struttura sociale di ciascuna epoca.
- **Modello disciplinare:** interpreta la nascita del carcere come risposta alle esigenze di controllo dell'ordine sociale. La prigione serve a segregare e disciplinare le persone considerate pericolose o marginali, favorendone l'adattamento alle regole sociali attraverso il trattamento penitenziario

L'Idea chiave è che il carcere non è un'istituzione naturale o immutabile, ma un prodotto storico, influenzato da fattori culturali, economici e sociali.

UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA – LAVORO E SOCIETA'
Dal Lavoro in Carcere alla Giustizia Riparativa – 21 ottobre 2026

A che cosa serve il carcere? Quali sono le sue funzioni?

Principi e funzioni della pena detentiva

Guardiamo alle principali giustificazioni della pena che si distinguono in

Funzione retributiva *(scuola classica Longano Filangeri Grimaldi Pagano Beccaria Bentham/Panopticom)***:** rispetto alla quale **la pena rappresenta una risposta al reato commesso e deve essere proporzionata al danno e certa nella sua durata**. Il criminale è considerato un soggetto razionale, capace di scegliere consapevolmente il proprio comportamento e di valutarne le conseguenze. La pena si giustifica in sé, indipendentemente dalla sua utilità sociale.

Funzione rieducativa *(scuola positiva Lombroso Ferri Garofalo):* per cui il comportamento criminale viene ricondotto anche a fattori ambientali e sociali, come povertà, marginalità, condizioni familiari e scarsità di opportunità. La pena dovrebbe quindi favorire il cambiamento del detenuto attraverso il trattamento, l'accesso alle risorse e il reinserimento sociale.

Le due prospettive riflettono concezioni differenti dell'individuo: autonomo e razionale nella scuola classica, condizionato dal contesto nella scuola positiva.

L'articolo 27 della Costituzione italiana stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, senza escludere esplicitamente la giustificazione retributiva.

Emergono tuttavia delle Criticità: la funzione rieducativa non garantisce automaticamente il reinserimento sociale. Occorre verificare empiricamente se il carcere raggiunga gli obiettivi dichiarati e quali siano le conseguenze effettive della detenzione. Vi invito a tener ben presente questo aspetto ai fini del focus sul lavoro a cui giungeremo tra breve, che ci consentirà di fare dei collegamenti causali.

Sociologicamente il carcere rappresenta una realtà specifica, caratterizzata da relazioni di potere, regole, conflitti e processi di socializzazione. In quanto ***istituzione totale****, esso organizza e controlla gran parte della vita quotidiana degli individui reclusi.*

Le principali questioni di ricerca sociologica riguardano:

Ordine e controllo: come vengono costruite e mantenute le regole della convivenza.

Conflitto e resistenza: come i detenuti reagiscono al potere istituzionale e sviluppano strategie di adattamento o opposizione.

Subcultura carceraria: come si formano valori, norme e comportamenti specifici dell'ambiente detentivo.

Disuguaglianze e relazioni interculturali: come le differenze sociali e culturali influenzano le relazioni tra detenuti e operatori.

Altra domanda: Qual è la Composizione sociale della popolazione detenuta?

Il senso a cui dobbiamo riferirci quando parliamo di carcere è costituito dalla composizione della popolazione carceraria, in quanto essa rappresenta la chiave interpretativa del Carcere.

Innanzitutto, possiamo affermare, senza termini di smentita che …

La popolazione carceraria è il risultato di processi selettivi di criminalizzazione, che riguardano:

- La scelta dei comportamenti da punire attraverso la legge penale.
- Le attività investigative e di controllo delle forze dell'ordine.
- Le interpretazioni e le decisioni dell'autorità giudiziaria.

In conseguenza a ciò, il carcere tende a raccogliere soprattutto persone in condizioni di **marginalità e vulnerabilità sociale**.

Composizione sociale della popolazione detenuta

Analizzando con attenzione e dati alla mano

Le caratteristiche ricorrenti della popolazione detenuta in Italia emergono :

- prevalenza di uomini relativamente giovani (3/4 tra i 25 e i 30 anni);
- bassi livelli di istruzione e dispersione scolastica con trascorsi di dispersione scolastica (recuperata in qualche caso in carcere);
- disoccupazione e precarietà lavorativa;
- provenienza da contesti economicamente svantaggiati (tra i detenuti italiani prevalenza dal Sud);
- significativa presenza di stranieri (1/3 del totale x reati di lieve entità ma selettivamente individuati spesso esposti a controlli più restrittivi e maggiori difficoltà nell'accesso alle misure alternative, anche per l'assenza di un'abitazione, di un lavoro o di reti di sostegno);
- diffusione di tossicodipendenze e disagio mentale.

La custodia cautelare può incidere particolarmente sulla detenzione degli stranieri, che spesso incontrano maggiori difficoltà nel dimostrare la disponibilità di condizioni abitative e lavorative stabili.

Argomentazione centrale: *il carcere non riflette semplicemente la distribuzione dei reati nella società, ma anche le disuguaglianze sociali e i meccanismi attraverso cui determinati gruppi vengono maggiormente sottoposti al controllo penale. Per questo può essere definito un contenitore della marginalità sociale.*

E allora viene naturale chiederci

Quali sono le problematiche emergenti sulle condizioni di detenzione e i diritti dei detenuti?

Le criticità del sistema penitenziario derivano innanzitutto dal **sovraffollamento**, che riduce gli spazi vitali e aggrava la carenza di risorse, servizi e opportunità trattamentali.

Nel 2013, la condanna della CEDU (spazio inferiore ai 3mq) ha reso evidente la gravità delle condizioni detentive e delle violazioni della dignità umana. A queste criticità si aggiunge la difficoltà di garantire pienamente i diritti alla salute, al lavoro, all'affettività e al reinserimento sociale. Le cause non sono soltanto strutturali, ma riguardano anche l'insufficiente ricorso alle misure alternative e i limiti dell'organizzazione penitenziaria.

Gli Stati generali dell'Esecuzione penale (2015-2016) hanno individuato possibili soluzioni, puntando su un carcere più rispettoso dei diritti e su un potenziamento dell'esecuzione penale esterna.

Tuttavia, la riforma del 2017 ha recepito solo parzialmente queste proposte. **Il nodo centrale resta quindi il divario tra il riconoscimento dei diritti e la loro effettiva garanzia**, aggravato da risposte legislative incomplete e da opportunità di riforma non pienamente realizzate.

Ma ai fini del focus sul Lavoro in Carcere soffermiamoci allo snodo fondamentale sulla riforma dell'OP del 1975 o meglio a

Lo spirito della riforma dell'OP del 1975 ossia l'Umanizzazione della pena

La riforma ha dato attuazione all'articolo 27 della Costituzione, che impone che **le pene non siano contrarie al senso di umanità e mirino alla rieducazione del condannato**. La nuova normativa ha previsto attività finalizzate al reinserimento sociale, tra cui il **diritto al lavoro sia dentro che fuori dal carcere**. Il trattamento dei detenuti si fonda su valori di umanità e dignità, garantendo parità di condizioni senza discriminazioni di alcun tipo. L'obiettivo non è più la sola custodia del detenuto, ma il suo recupero sociale, che subordina sicurezza e disciplina alla realizzazione della **funzione trattamentale della pena**. In questo modo, la privazione della libertà diventa un mezzo per favorire il reinserimento del condannato nella società

La funzione trattamentale si articola in

Attività culturali, ricreative e lavorative

Infatti Per favorire la rieducazione e il reinserimento sociale, **la legge del 1975 punta su istruzione, lavoro, religione e attività culturali e ricreative**. Un elemento chiave della riforma è l'apertura del carcere alla comunità esterna con la partecipazione di privati e istituzioni pubbliche al processo di risocializzazione dei detenuti.

E' prevista:

- **La formazione professionale, offrendo opportunità di apprendimento per agevolare il reinserimento lavorativo**.
- La promozione di attività che sviluppino la personalità dei detenuti, come teatro, sport, musica e giornalismo interno. A tal riguardo l'ordinamento distingue l'istruzione dalle attività culturali, prevedendo biblioteche con un'offerta pluralista di libri e giornali.

L'obiettivo complessivo della riforma è superare l'isolamento del carcere, favorendo percorsi di crescita personale e reinserimento nella società attraverso la partecipazione attiva del detenuto a varie iniziative educative e culturali

In base all'articolazione delle attività trattamentali vengono introdotte

figure professionali che agiscono nel carcere

La normativa penitenziaria ha introdotto nuove figure professionali per favorire l'osservazione scientifica e il reinserimento sociale dei detenuti. Accanto agli agenti di custodia divenuti polizia penitenziaria, compaiono gli **educatori**, responsabili del trattamento rieducativo, e gli **assistenti sociali**, incaricati dell'area penale esterna e delle misure alternative alla detenzione.

Il **gruppo di osservazione scientifica** della personalità è composto da un nucleo stabile di esperti: **medico, specialista, educatore, assistente sociale e il direttore dell'istituto**. Questo gruppo analizza i detenuti sotto il profilo medico, psicologico, educativo e sociale.

L'area educativa gestisce attività scolastiche, professionali, culturali e ricreative per i detenuti e sostiene gli imputati con interventi volti a preservare i loro interessi umani e professionali. La figura chiave in questo settore è l'**educatore** (o meglio funzionario giuridico pedagogico), che coordina il gruppo di osservazione e trattamento e facilita il collegamento tra il carcere e la società esterna. Il suo ruolo contribuisce all'umanizzazione della pena, superando l'approccio puramente repressivo del passato.

Lavoro dei Detenuti

La ricerca empirica ha ampiamente dimostrato una stretta relazione tra lo status lavorativo di un individuo e le sue possibilità di commettere un crimine.

A livello individuale, la disoccupazione non è solo un fattore di rischio per l'attività criminale, ma anche un fattore che influisce sull'identità individuale e sull'autostima. **La criminalità è molto spesso legata a condizioni sociali svantaggiate, in particolare la disoccupazione**, e i detenuti disoccupati prima del carcere sono più disposti a partecipare a un programma di formazione, a trovare un lavoro dopo il carcere e a ridurre la recidiva.

UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA – LAVORO E SOCIETA'
Dal Lavoro in Carcere alla Giustizia Riparativa – 21 ottobre 2026

Lavoro dei Detenuti

Osserviamo come il lavoro svolto dai detenuti sia sostanzialmente equiparato a quello dei cittadini liberi. Non è obbligatorio e non assume una funzione afflittiva. Al contrario, esso rappresenta un mezzo di risocializzazione coerente con i principi costituzionali e **deve consentire l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento nel mercato del lavoro**.

I detenuti lavoratori percepiscono una retribuzione, hanno diritto a ferie, assenze per malattia retribuite e alla contribuzione previdenziale e assistenziale. Il lavoro può essere svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria oppure di soggetti esterni. Comunque, si tratta di rapporti di lavoro subordinato di diritto privato. E' previsto il lavoro di pubblica utilità, ispirato a finalità riparative, che si distingue dal lavoro di pubblica utilità inteso come sanzione penale sostitutiva.

Le attività lavorative alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria comprendono i lavori domestici, industriali e agricoli. Il lavoro domestico riguarda la gestione quotidiana dell'istituto penitenziario e include pulizie, facchinaggio, preparazione pasti, manutenzione, gestione dei magazzini e ruoli specifici dell'ambiente carcerario, come lo scrivano o l'assistente a detenuti non autosufficienti. Le lavorazioni industriali si concentrano soprattutto sulla produzione di vestiario, arredi e altri beni destinati agli istituti penitenziari, e impiegano figure come sarti, calzolai, falegnami e fabbri. Le attività agricole coinvolgono detenuti specializzati in apicoltura, avicoltura, orticoltura, e si svolgono in strutture agricole come le colonie penali in Sardegna o sull'isola di Gorgona.

I detenuti impiegati in queste attività percepiscono una retribuzione pari a due terzi di quella prevista dai contratti collettivi nazionali.

Il lavoro può anche svolgersi per conto di soggetti esterni, come imprese o cooperative sociali, che possono organizzare attività produttive all'interno degli istituti.

Sono previsti incentivi per le imprese come la concessione gratuita di locali e attrezzature, e sgravi fiscali. La retribuzione in questi casi dovrebbe essere equiparata a quella dei lavoratori liberi attraverso un rapporto di lavoro regolato da convenzioni tra le imprese e le direzioni degli istituti penitenziari.

Lavoro dei Detenuti

E Veniamo ai dati che sono certo sorprenderanno. *Quale percentuale di detenuti lavora rispetto alla popolazione detentiva complessiva?*

Nel 2024 il 34,3% dei detenuti complessivamente è risultato coinvolto in attività lavorative (21.235, di cui 1.250 donne), ma **solamente l'1% di essi è impiegato presso imprese private e il 4% presso cooperative sociali**.

La stragrande maggioranza, pari all'85%, lavora infatti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria. È importante evidenziare che in questo 85% rientrano anche detenuti che lavorano solo per poche ore al giorno o al mese, o per periodi brevi. Le Direzioni degli istituti tendono infatti a ridurre gli orari di lavoro o ad attuare una turnazione al fine di mantenere un livello di occupazione sufficiente. I principali limiti di questa forma di lavoro includono una minore qualificazione professionale, nonché la disponibilità non sempre adeguata di strumentazioni e attrezzature. Gli orari di lavoro ridotti e il minore sviluppo di relazioni interpersonali possono ulteriormente limitare l'opportunità per i detenuti di acquisire competenze spendibili all'esterno.

UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA – LAVORO E SOCIETA'
Dal Lavoro in Carcere alla Giustizia Riparativa – 21 ottobre 2026

Limiti, Critiche e Proposte sul Lavoro Penitenziario

Sui limiti dell'attuale sistema lavorativo in ambito carcerario, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento del DAP, in un proprio documento presentato in audizione alla Camera dei deputati il 27 maggio 2024, riporta

Tra le Criticità prioritarie del lavoro penitenziario abbiamo

Insufficienza di risorse, di posti di lavoro e scarsa qualità dell'offerta, con prevalenza di attività interne poco professionalizzanti rispetto al lavoro produttivo e a quello presso imprese esterne.

Ostacoli burocratici e amministrativo-contabili, che rendono complesso l'affidamento dei servizi penitenziari a soggetti esterni.

Carenza di risorse umane e competenze specialistiche nell'Amministrazione penitenziaria, soprattutto manageriali, tecniche e amministrativo-contabili.

Vincoli organizzativi e di sicurezza, che limitano la compatibilità tra gestione delle attività produttive e funzionamento degli istituti.

Insufficiente formazione professionale dei detenuti, aggravata da scarse risorse tecniche e finanziarie e da regole formative non adeguate al contesto detentivo.

Difficoltà di accesso al lavoro esterno, legate alla posizione giuridica dei detenuti, alla recidiva e alla disponibilità di un domicilio.

Assenza di un coordinamento sistemico stabile tra istituti penitenziari, imprese, cooperative, Pubblica amministrazione e Terzo settore.

Per quanto riguarda le Priorità di intervento risulta fondamentale

Centralizzare il coordinamento della domanda e dell'offerta di lavoro, superando la dipendenza dalle iniziative dei singoli istituti.

Semplificare le procedure amministrative e contabili, prevedendo anche un regime IVA adeguato e il supporto tecnico esterno.

Potenziare formazione e professionalizzazione, privilegiando attività produttive spendibili nel mercato del lavoro.

Ampliare le opportunità occupazionali esterne, rafforzando convenzioni e collaborazioni con imprese, cooperative e Pubblica amministrazione.

Adeguare la disciplina del lavoro penitenziario, anche attraverso commesse pubbliche e un contratto collettivo di riferimento per i servizi interni.

Il Nodo Centrale: il problema strutturale sta nel divario tra la funzione rieducativa del lavoro penitenziario e un sistema ancora condizionato da carenze organizzative, burocratiche, formative e finanziarie. Senza una riorganizzazione strutturale e un raccordo stabile con il mondo produttivo, la piena occupazione dei detenuti resta un obiettivo difficilmente realizzabile.

Risorse economiche a Bilancio 2026

Guardiamo ai dati economici, indispensabile esercizio per avere un ordine di grandezza e del rapporto degli stessi tra le funzioni interne alla Giustizia e più precisamente al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria.

La spesa per la Giustizia prevista per il 2026 è pari ad Euro 11.125 Ml€

La spesa del DAP è pari a 3.521 Ml€, vale a dire il 30,9% della spesa della Giustizia (aumentata del 3,2% rispetto al 2025)

La Spesa per l'azione **«Accoglienza, Trattamento Penitenziario e Politiche di Reinserimento dei detenuti» che comprende il Lavoro quale elemento maggiore** è pari a 319Ml€ che rappresenta il **9,2% della spesa del DAP**, la fetta maggiore è assorbita dalle **Spese del Personale per il 73%.**

Una considerazione riassuntiva ci permette di affermare senza termini di smentita che **l'istituzione totale Carcere** si autoalimenta, **più cresce la popolazione più aumenta la spesa complessiva**. Resta aperto tuttavia il nodo dell'efficienza del Sistema.

Popolazione detentiva e risorse previste per l'attività lavorativa

Per completare la nostra disamina e valutare che peso abbia davvero il Lavoro penitenziario, analizziamo congruenza tra gli scopi previsti dalla detenzione e la loro attuazione attraverso **il rapporto tra la crescita della quantità di domanda di attività trattamentali conseguente all'aumento della popolazione detenuta, o comunque presente in area penale esterna, e le relative risorse messe a disposizione dallo Stato**.

Non solo congruità nel presente, ma anche andamento degli ultimi anni per meglio comprendere se ci si stia avvicinando o allontanando dagli scopi previsti dal dettato costituzionale.

L'indagine contempla il periodo compreso tra gli anni 2019 e 2025 in considerazione dell'escalation delle politiche di tipo securitario perseguite negli ultimi 4 anni (7 decreti sicurezza e non sembra finita qui) **ADESSO FARE VEDERE LA SLIDE**

Ai fini della quantificazione delle risorse destinate alle attività trattamentali un primo rilievo è costituito dalla **mancanza di dati e parametri sul numero delle risorse umane (figure professionali e personale penitenziario) ed economiche destinate a ciascun detenuto**.

In conseguenza di ciò **appare evidente che tali risorse vengano calcolate sulla base di criteri che trascurano le effettive necessità, assegnando personale e stanziamenti in base semplicemente a tetti di spesa**.

UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA – LAVORO E SOCIETA'
Dal Lavoro in Carcere alla Giustizia Riparativa – 21 ottobre 2026

Popolazione detentiva e risorse previste per l'attività lavorativa

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Totale Detenuti	**60.522**	**53.579**	**53.637**	**54.821**	**57.525**	**61.480**	**63.868**	**66.063**
Donne	2.632	2.250	2.228	2.314	2.512	2.682	2.772	2.968
Stranieri	20.224	17.510	17.019	17.182	17.987	19.213	20.211	20.856
Uomini	37.666	33.819	34.390	35.325	37.026	39.585	40.885	42.239
			*Capienza Regolamentare = **51.295** - Posti Disponibili **46.715** - Tasso di Sovraffolamento pari al 141%*					
Denominazione capitolo	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***
SPESE PER REMUNERAZIONE DEI DETENUTI LAVORANTI	***118.016.095,00***	***120.016.095,00***	***124.616.095,00***	***127.811.732,99***	***132.516.095,00***	***128.000.000,00***	***132.000.000,00***	***133.000.000,00***
Quota pro-capite	***1.950***	***2.240***	***2.323***	***2.331***	***2.304***	***2.082***	***2.067***	***2.013***
								Rispetto al 2022 -14%

Facciamo quindi una Riflessione a margine di questa prima parte

Ai fini della quantificazione delle risorse destinate alle attività trattamentali un primo rilievo è costituito dalla mancanza di dati e parametri sul numero delle risorse umane (figure professionali e personale penitenziario) ed economiche destinate a ciascun detenuto.

In conseguenza di ciò appare evidente che tali risorse vengano calcolate sulla base di criteri che trascurano le effettive necessità, assegnando personale e stanziamenti in base semplicemente a tetti di spesa.

La valutazione, nel contesto delle politiche pubbliche, attiene al metodo qualitativo al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e necessita di un contesto istituzionale e sociale favorevole per produrre effetti di apprendimento e cambiamento. Va altresì evidenziato come la ricerca qualitativa non esisteva sulle carceri fino a pochi anni fa. I contributi sono arrivati da soggetti diversi da quelli di professionalità specifica, quali soggetti che avevano effettuato il servizio civile in carcere, o tutor (emerse quindi da funzioni "coperte"), da un educatore o un detenuto stesso (difficoltà quindi di ricerca qualitativa

Conseguenze: limitatezza della platea dei detenuti beneficiari oppure riduzione della quantità di attività trattamentali/lavoro, e di conseguenza della qualità, per ciascun detenuto (al netto del numero di detenuti che scelgono di non aderire).

Risulta evidente, pertanto, che l'utilizzo del criterio di selettività per molte tipologie di attività trattamentali, costituisca la metodologia standard di offerta. Ciò lascia del tutto inesplorata l'arbitrarietà dei criteri di tale selettività.

La mancanza di dati ufficiali sull'entità della recidiva e l'assenza della misurazione dell'incidenza della crescente fenomenologia suicidaria, tanto dei detenuti quanto del personale penitenziario, contribuisce a rendere impossibili analisi puntuali tra risorse impiegate e benefici dell'attività trattamentale. Parimenti risulta insondabile il rapporto di efficienza ed efficacia della politica pubblica inerente alla giustizia carceraria e con essa il conseguimento degli obiettivi inerenti lo scopo stesso della pena detentiva in carcere.

L'umanità e la funzione rieducativa costituiscono il fondamento delle pene, siano esse eseguite mediante la detenzione che eseguite in area penale esterna, così come previsto dall'art.27 della Costituzione Italiana. Lo specifico richiamo del comma 3 a questi fondamenti rende implicito il carattere di cura rivolto alla persona.

Appare lecito interrogarci se, a poco più di cinquant'anni dalla Riforma dell'Ordinamento penitenziario, gli scopi previsti dalle istituzioni al fine di adempiere al dettato costituzionale riconducibili al funzionamento del "trattamento penitenziario" e all'efficacia dei "programmi di trattamento in area penale esterna", siano stati raggiunti ed eventualmente in quale misura, rispetto alle continue mutazioni di contesto.

Testimonianza Michele Montagnoli Coop Sociale All'Opera

Seconda parte - La Crisi del Diritto Penale

Il Sovraffollamento, i suicidi, le dipendenze, l'uso massiccio di psicofarmaci e la recidiva ci impongono una domanda che ritorna :

il carcere, così come lo abbiamo costruito, riesce davvero a realizzare quella funzione rieducativa che la Costituzione gli attribuisce? ***Art. 27 comma 3***

E' una domanda che non possiamo eludere.

Ed è proprio all'interno di questa crisi che assume particolare significato la **Giustizia Riparativa** che propone innanzitutto un **cambio di prospettiva, un cambio di lenti (come rappresentò come esigenza storica Howard Zeher alla fine degli anni 80).** *Aborigeni – In Europa Jaqueline Morineau, Adolfo Ceretti, MP Giuffrida, Chiara Mannozzi*

Dalla Crisi del Diritto Penale alla Giustizia Riparativa

Uno dei fondamenti della GR è costituito dal fatto che il reato non viene più considerato soltanto come una violazione della legge, ma come **un danno arrecato a persone e relazioni**.

E allora, a questo punto, cambia anche la domanda.

Non soltanto: ***quanto deve essere punito chi ha commesso il reato?***

Ma anche: **chi è stato ferito? Qual è il danno prodotto? Chi deve assumersi la responsabilità? È possibile riparare? È possibile ricostruire una relazione causata dalla frattura del conflitto? È possibile restituire alla comunità una parte di ciò che è stato perduto?**

Dalla Crisi del Diritto Penale alla Giustizia Riparativa

In questo percorso entrano in gioco tre soggetti fondamentali: **la vittima, l'autore del reato e la comunità**.

La vittima non è più soltanto una figura processuale. L'autore non è soltanto colui al quale applicare una pena. La comunità non è più soltanto lo sfondo nel quale il reato si verifica.

Tutti possono diventare, in forme e con modalità diverse, protagonisti di un percorso orientato alla responsabilità e alla riparazione.

Questo non significa negare il reato. Non significa cancellare la responsabilità. E non significa necessariamente sostituire sempre la pena.

Significa, piuttosto, **cambiare il modo di guardare al conflitto e alle sue conseguenze**.

Dalla domanda ***"quale pena merita?"*** possiamo passare anche alla domanda ***"che cosa è necessario fare perché il danno venga riconosciuto e, quando possibile, riparato?"***

È questo, a mio avviso, il passaggio culturale più importante.

Dalla violazione alla relazione. Dalla punizione alla responsabilità. Dal danno subito alla possibilità della riparazione.

Insomma, Che cos'è la giustizia riparativa?

La GR come definita dal DLgs che l'ha istituita è un percorso che coinvolge la vittima, la persona indicata come autore dell'offesa e la comunità, nella gestione delle conseguenze del reato, con l'aiuto di un mediatore imparziale e formato.

I cui principi fondamentali sono:

- ✓ Partecipazione libera e volontaria.
- ✓ Dialogo e ascolto reciproco.
- ✓ Riconoscimento del danno.
- ✓ Ricostruzione delle relazioni.

Obiettivo: favorire la comprensione delle conseguenze del reato e una responsabilizzazione consapevole.

UNIVERSITA' APERTA VIGONTINA – LAVORO E SOCIETA'
Dal Lavoro in Carcere alla Giustizia Riparativa – 21 ottobre 2026

Guardiamo alle differenze tra la giustizia retributiva, rieducativa e riparativa sapendo, come abbiamo visto, che la riforma del 1975 passava dal paradigma retributivo a quello rieducativo trattamentale fino all'evoluzione al paradigma riparativo della riforma Cartabia

La GR, così come prevista dalla riforma Cartabia, costituisce un paradigma **autonomo e complementare** rispetto ai modelli tradizionali della giustizia penale. Risulta interessante confrontare i modelli di Giustizia rispetto alle finalità e alla responsabilità

Modello di giustizia	Finalità principale	Significato della responsabilità
Giustizia retributiva	Punire il reato commesso e riaffermare la norma violata.	Responsabilità giuridica per il fatto commesso.
Giustizia rieducativa o trattamentale	Favorire il reinserimento sociale del condannato attraverso un percorso rieducativo.	Responsabilità legata al comportamento e al rispetto del percorso trattamentale.
Giustizia riparativa	Affrontare le conseguenze del reato, riconoscere la vittima e ricostruire le relazioni.	Responsabilità relazionale verso la vittima, le altre persone coinvolte e la comunità.

La GR **non sostituisce la pena e non coincide con la rieducazione**: **rappresenta un percorso distinto, che pone al centro le persone e le**

Cambiamo ora il punto di osservazione rivolgendo la nostra attenzione al soggetto vs il quale focalizzarci, al comportamento, alla procedura etc

	Modello retributivo	Modello rieducativo/ riabilitativo	Modello riparativo
Focalizzazione	Autore di reato	Autore di reato	Relazione reo-vittima
Attribuzione del comportamento (dovuto a …)	Responsabilità individuale	Patologia	Conflitto
Procedura prevista	Imposizione di un processo e di un'eventuale pena	Ricerca del consenso del reo alla rieducazione	Costruzione del consenso reo e vittima alla partecipazione alla mediazione
Obiettivi a cui tendere	Accertare la responsabilità del reo e garantire un equilibrio giuridico-morale	Rispondere al bisogno del reo in vista di una risocializzazione	Gestire il conflitto e riparare i danni da esso insorti
Risposta	Punizione del reato commesso	Presa in carico e trattamento del reo	Costituzione di un'intesa reo-vittima in ottica di una riparazione
Personale strategico	Giudiziario	Psico-sociale	Mediatore
Posizione della vittima	Secondaria	Secondaria	Centrale

A questo punto risulta fondamentale soffermarci sulla differenza tra pena e riparazione

La pena

- Guarda al passato.
- Sanziona il fatto commesso.
- Accerta la responsabilità giuridica.
-

La riparazione

- Si orienta al futuro.
- Affronta il danno provocato.
- Promuove un impegno attivo verso gli altri.
-

La riparazione non può essere imposta come pena o obbligo trattamentale. E non coincide automaticamente con il risarcimento economico, il volontariato o il lavoro socialmente utile.

Dal punto di vista della responsabilità relazionale

La Giustizia Riparativa supera una concezione della responsabilità limitata alla violazione della legge.

Infatti, Mentre la **Responsabilità giuridica** consiste nel rispondere del fatto commesso davanti alla legge.

La **Responsabilità relazionale** consiste nel comprendere gli effetti delle proprie azioni sulla vita degli altri e assumersi un impegno per affrontarne le conseguenze. Non soltanto riconoscere il danno, ma anche nel **comprendere la sofferenza provocata e il valore della relazione compromessa**.

L'Idea centrale pertanto è: essere responsabili significa anche rispondere ai bisogni e alle domande dell'altro.

La GR è caratterizzata dalla centralità della vittima e la volontarietà

La Giustizia Riparativa riconosce che il reato non viola soltanto una norma, ma può ledere i diritti, la dignità e le relazioni della persona offesa.

La vittima ha la possibilità di:

- Essere ascoltata e riconosciuta.
- Esprimere bisogni, domande ed emozioni.
- Affrontare le conseguenze del reato attraverso il dialogo, se lo desidera.

In questo modo evitando quella che nel gergo viene riconosciuta come Vittimizzazione Secondaria

La volontarietà resta imprescindibile: tutti i partecipanti devono aderire liberamente e consapevolmente. Nessun incontro riparativo può essere imposto.

E' proprio il caso di riconoscere nella GR Un cambiamento culturale

La Giustizia Riparativa introduce una prospettiva che affianca alla risposta sanzionatoria l'attenzione alle persone e alle conseguenze del reato.

Rispetto all'approccio umanistico, l'universo concettuale della GR può essere sintetizzato attraverso cinque parole-chiave: ascolto, empatia, riconoscimento, vergogna e fiducia.

I tre concetti fondamentali sono:

Ascolto: riconoscere la vittima e i suoi bisogni.

Responsabilità: comprendere il danno e le sue conseguenze.

Ricostruzione: promuovere il dialogo e recuperare, quando possibile, i legami sociali.

La giustizia riparativa non cancella il reato e non sostituisce la pena: offre uno spazio volontario per affrontare le conseguenze dell'offesa e ricostruire le relazioni.

Insomma:

«Se la giustizia tradizionale si domanda quale pena applicare, la giustizia riparativa ci invita a chiederci anche: chi è stato ferito, di che cosa ha bisogno e come possiamo affrontare le conseguenze del danno?»

La disciplina organica sulla GR introdotta dalla riforma Cartabia prevede

Il diritto all'informazione

in base al quale vittima e persona indicata come autore dell'offesa devono essere informate della possibilità di accedere ai programmi di Giustizia Riparativa.

L'informazione deve essere fornita senza ritardo.

Il diritto è riconosciuto in ogni fase del procedimento, dalle indagini preliminari all'esecuzione della pena.

L'informazione permette di comprendere le finalità e le opportunità del percorso.

Informare significa rendere possibile una scelta consapevole.

Lo spazio della mediazione

Abbiamo ben compreso come la Mediazione sia lo strumento applicativo più diffuso della GR.

Ma non l'unico, ce ne sono altri, quali i Circles e i Conference Group.

La Mediazione è un luogo autonomo di ascolto, dialogo e riconoscimento reciproco

L'autorità giudiziaria apre la possibilità di accesso al percorso, ma non entra nello spazio della mediazione.

Il mediatore garantisce un contesto indipendente, riservato e non giudicante.

I partecipanti possono esprimere liberamente vissuti, bisogni, domande ed emozioni.

La mediazione non è un processo per stabilire chi ha ragione, ma uno spazio per affrontare le conseguenze del reato.

Guardiamo a quale ruolo assume ***il mediatore e i suoi compiti***

Il **mediatore**, generalmente affiancato da un secondo mediatore, deve garantire **Equivicinanza**: vale a dire la stessa attenzione e vicinanza a tutti i partecipanti, senza prese di posizione o favoritismi. I mediatori prevedono un corso universitario post laurea di 2 anni e sono immessi in un albo nazionale ministeriale.

I suoi compiti fondamentali sono:

- Fornire informazioni complete e obiettive sul programma.
- Verificare che la partecipazione sia libera e consapevole.
- Aiutare le persone a comprendere il significato dell'incontro.
- Rispettare la scelta di non partecipare o di ritirare il consenso in qualsiasi momento.
- Garantire riservatezza e rispetto reciproco.

Punto fondamentale: il consenso non **deve essere motivato** dalla speranza di ottenere benefici giudiziari, ma **da una scelta autentica genuina e personale**.

Un piccolo inciso sulle ***principali forme di Mediazione***

Mediazione penale diretta

Incontro tra la vittima e la persona indicata come autore dell'offesa, eventualmente con il coinvolgimento dei rispettivi gruppi familiari.

Mediazione con una vittima di un reato diverso *(cd. aspecifica)*

Percorso che coinvolge una vittima non direttamente legata al fatto oggetto del procedimento.

Dialogo riparativo e altri programmi dialogici

Si tratta di incontri che possono coinvolgere familiari, membri della comunità e altri soggetti interessati.

Tutti i programmi condividono quattro elementi:

- ❑ Partecipazione attiva e personale.
- ❑ Dialogo tra i partecipanti.
- ❑ Presenza di mediatori.
- ❑ Attenzione ai bisogni della vittima e dell'autore dell'offesa.

il cuore del percorso di mediazione si incentra

I Mediatori svolgono colloqui individuali prima dell'incontro tra le parti, (solitamente sono più d'uno), per preparare i partecipanti e valutarne la disponibilità.

Questa fase permette di:

- **Riflettere** sul significato del reato e sulle sue conseguenze.
- **Superare** narrazioni difensive o puramente strumentali.
- **Comprendere** il punto di vista dell'altra persona.
- **Far emergere** emozioni e domande spesso rimaste inesprimibili (**il cd indicibile)**

Lo snodo fondamentale è il passaggio dalla semplice consapevolezza di aver commesso un reato alla comprensione del danno provocato nella vita di un'altra persona.

Il percorso richiede tempi adeguati, che non sempre coincidono con quelli del processo o dell'esecuzione della pena.

Lo ripetiamo ancora una volta, nella GR ***la vittima assume una posizione centrale*** riferito all'ascolto e riconoscimento, uno spazio che il processo penale, da solo, non sempre riesce a garantire.

La persona offesa può:

- Porre domande e, quando possibile, ricevere risposte.
- Esprimere emozioni, sofferenza e bisogni.
- Ottenere un riconoscimento del danno subito, anche simbolico ed emotivo.
- Affrontare la cosiddetta **«perdita del prima»**, cioè la rottura del senso di sicurezza e fiducia nel mondo provocata dal reato.

La partecipazione può favorire il superamento della cristallizzazione dell'evento e delle ferite subite, senza garantire necessariamente una riconciliazione.

L'incontro non è obbligatorio e la vittima può scegliere in qualsiasi momento liberamente di non proseguire.

Dalle norme ai fatti, alla verità che scaturisce dal programma: ***I punti di forza***

Il Riconoscimento dei diritti delle vittime

La vittima ottiene maggiore spazio di ascolto, informazione e partecipazione.

Dei Percorsi personalizzati

I programmi possono adattarsi ai bisogni e alle caratteristiche dei partecipanti.

Una Responsabilizzazione autentica

Per cui l'autore è invitato a comprendere gli effetti delle proprie azioni, oltre la sola responsabilità giuridica.

Garanzie e professionalità

Riservatezza, volontarietà, imparzialità dei mediatori e spazi adeguati tutelano il percorso.

Insomma, la Potenzialità complessiva consiste nel trasformare il riconoscimento del reato in un'occasione di ascolto, responsabilità e ricostruzione delle relazioni.

Emergono tuttavia alcune Criticità e altrettante condizioni per una piena attuazione degli strumenti applicativi di Giustizia Riparativa qual è la Mediazione, ad esempio

Insufficienza sei servizi per le vittime

Occorre una rete capillare di servizi di informazione, assistenza e sostegno psicologico e pratico.

Difficoltà nel contattare le vittime

Il tempo trascorso dal reato può rendere difficile rintracciarle e informarle del loro diritto di partecipare.

Rischio di partecipazione strumentale

Se il programma viene intrapreso soltanto per ottenere benefici giudiziari, la volontarietà e l'autenticità del percorso possono essere compromesse.

Necessità di formazione e coordinamento

Servono mediatori esperti, aggiornamento professionale, Centri accessibili e collaborazione tra servizi e autorità giudiziaria.

Insomma La sfida principale consiste nel trasformare il riconoscimento normativo della Giustizia Riparativa in un sistema concretamente accessibile, competente e rispettoso dei diritti di tutti. **Ecco il filo rosso che congiunge Lavoro e GR al fine di creare un sistema penitenziario efficace ed efficiente, che assolva ad dettato Costituzionale, e che crei le condizioni concrete per offrire una seconda chance a persone che hanno sbagliato.**